

**Comune di CARINARO**  
*(Provincia di Caserta)*

**ORDINANZA TAGLIO VEGETAZIONE, SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI  
DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA DELLE STRADE COMUNALI E  
VICINALI NONCHÉ' SPAZI A USO PUBBLICO E TERRENI INCOLTI.**

ORDINANZA N. 16/2020

IL SINDACO

**Considerato** che non tutti i proprietari ed i conduttori di fondi confinanti con le strade comunali e vicinali provvedono ad una adeguata manutenzione del verde;

**Considerato** che la presenza dei terreni incolti per motivazioni diverse, recintati e non, siti all'interno ed all'esterno del centro urbano, consapevolmente abbandonati dai proprietari e/o conduttori degli stessi, ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi e arbusti, spesso oggetto di deposito di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, tali da provocare per incuria, seri problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente esistenti;

**Ritenuto** di dover disporre misure volte a limitare la propagazione dell'Ambrosia e conseguentemente contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare per quanto possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

**Visto** lo stato di manutenzione delle strade comunali e vicinali ricadenti nel territorio di questo comune;

**Rilevato** che eventuali cattive condizioni di viabilità delle stesse sono dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la pulizia dei fossi laterali, il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione immediata delle zolle od altro materiale della lavorazione dei campi;

**Vista** la L. 225/92, D.L. 112/98 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia sanitaria;

**Vista** l'O.P.C.M. n. 306 del 28 Agosto 2007 art. 1 comma 5, nella parte in cui deve assicurare il rispetto delle norme per ridurre il potenziale incendiario dei campi anche mediante il decespugliamento e l'esportazione dei residui colturali;

**Visto** l'art. 255 del D. L.vo 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

**Visto** il T.U. delle LL.SS. n. 1265/34 e s.m.i.;

**Visto** il Regolamento Comunale;

**Visto** il D.Lgs. 30/04/1992, n.285, ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge 21/11/2000 n. 353;

**Visto** il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## **O R D I N A**

**Ai proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi:**

- di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati ai punti 1,2 e 3, che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, in ogni caso **ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO** in ogni caso, ogni qualvolta necessario per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale, e/o tale da provocare per incuria, seri problemi di igiene, per la proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente esistenti;

1)**Taglio dell'erba** e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private al fine di evitare che, dalla loro mancata cura, esse divengano ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi;

2)**Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante** e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse.

3)**Taglio di radici ed in genere di parti arboree** che provocano danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio.

## **AVVERTE**

Che in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicherà ai contravventori della presente ordinanza la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge, nr. 689/81 ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 da un minimo di €. 25,00 a un massimo di €. 500,00, ai sensi degli artt. 29 e 31 del Codice della Strada (D. Lgs n. 285 del 30.04.1992) e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495.

Nel caso di mancata pulizia delle Aree incolte compresa la rimozione dei rifiuti vari ingombranti e non pericolosi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da €.

105,00 ad €. 620,00 ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. n. 152/2006;

**Che il Comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, a norma dell'art.70 comma 2 del regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.**

Ordina altresì di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché nei consueti modi di diffusione.

Si dispone la divulgazione della presente mediante affissione sul territorio comunale.

Il personale dell'ufficio di polizia locale, dell'ufficio tecnico e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

**A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:**

**- per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento al Presidente della Repubblica.**

**Il Sindaco**

**Dott. Nicola Affinito**